



PROVINCIA DI SASSARI
SETTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA
SERVIZIO V - VALUTAZIONI AMBIENTALI, AIA, OPERE IDRAULICHE

PEC

Prot. _____

Sassari, _____

Syndial S.p.a.
Zona Industriale la Marinella
07046 - Porto Torres
gestioneimpianti.ambientali@pec.syndial.it

Syndial S.p.a.
San Donato Milanese
Piazza Boldrini I
20097 - Milano

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale
Servizio S.A.V.I.
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di
Sassari
cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it

Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui
servizi idrici e gestione delle siccità
pres.ab.distrettoidrografico@pec.regione.sardegna.it

Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Sassari
llpp.civile.ss@pec.regione.sardegna.it

Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Assessorato Industria
Direzione Generale
industria@pec.regione.sardegna.it

Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica
Servizio Tutela paesaggistica per la Provincia di Sassari
uell.urb.tpaesaggio.ss@pec.regione.sardegna.it
Assessorato degli Enti locali, finanze e urbanistica
Dir. Gen. Pianificazione urb. territoriale e vigilanza edilizia
urbanistica@pec.regione.sardegna.it

Sindaco del Comune di Porto Torres
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

Comune di Porto Torres
comune@pec.comune.porto-torres.ss.it

A.R.P.A.S.
Direzione Generale
arpas@pec.arpa.sardegna.it
Dipartimento di Sassari
dipartimento.ss@pec.arpa.sardegna.it

A.S.L. n. 1
Servizio Igiene Pubblica
protocollo.generale@pec.aslsassari.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari
com.sassari@cert.vigilfuoco.it



Consorzio Industriale Provinciale Sassari
protocollo@pec.cipsassari.it

Oggetto: Trasmissione Aggiornamento n. 1 dell'A.I.A. n. 1/2011.

Trasmissione provvedimento autorizzativo

Con riferimento alla pratica in oggetto, si trasmette copia del provvedimento citato in oggetto.

La presente comunicazione viene trasmessa con raccomandata A/R, anticipata via PEC, al proponente ed esclusivamente via PEC agli altri Enti in indirizzo.

Il Dirigente
Ing. Antonio Zaza





PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA
SERVIZIO V - VALUTAZIONI AMBIENTALI, A.I.A., OPERE IDRAULICHE
UFFICIO - AUTORITA' COMPETENTE PER VALUTAZIONI AMBIENTALI

prot. _____

Sassari, _____

AGGIORNAMENTO n. 1 del 13/06/2014 PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 01 DEL 24/10/2011

PROPONENTE: Syndial S.P.A

SEDE OPERATIVA: Zona Industriale "La Marinella" - 07046 Porto Torres (SS)

SEDE LEGALE: Piazza Boldrini 1 - 20097 S. Donato Milanese (MI)

GESTORE: Salvatore Terrana

REFERENTE IPPC: Gaetano Ajovalasit

RAPPRESENTANTE LEGALE: Giovanni Milani

MODIFICA NON SOSTANZIALE: esercizio di una nuova sezione di trattamento denominata "TAF 4"; variazione regime scarichi idrici a seguito dell'inserimento dell'attività tecnicamente connessa costituita da un impianto modulare di produzione Acqua Demineralizzata con attivazione di un nuovo scarico parziale con titolarità Syndial.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm. e ii..

VISTO l'art. 22, comma 4) della Legge Regionale 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.).

VISTA la Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali".

VISTE le Linee Guida Regionali in materia di A.I.A., di cui alla delibera della Giunta Regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione D.S./D.A. n. 1763/II del 16.11.2006.

36

VISTO il Decreto Interministeriale del 24/4/2008 concernente "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10/12/2008 Direttiva in materia di "Disciplina regionale degli scarichi".

PRESO ATTO del documento istruttorio redatto dai tecnici del Settore.

ATTESO che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

RITENUTO di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri enti e non sostituite dal presente provvedimento.

ACCERTATO che è stata trasmessa dal Gestore la quietanza relativa al pagamento delle tariffe per oneri di istruttoria ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008.

RICHIAMATO il provvedimento n.01 del 24/10/2011 con cui l'Amministrazione Provinciale ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'esercizio del complesso IPPC gestito dalla società Syndial S.p.A, articolato come di seguito indicato:

- attività di cui all'All.I Punto 5.3 del D. Lgs. 59/2005 ("Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D8, D9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno");
- attività di cui all'All.I Punto 5.1 del D. Lgs. 59/2005 ("Impianti per l'eliminazione o il recupero dei rifiuti, della lista di cui all'art.1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8, R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del 16 giugno 1975 del Consiglio, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate giorno").

Le attività IPPC oggetto dell'autorizzazione sono ubicate nella Zona Industriale "La Marinella" di Porto Torres ricompresa nella perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale così come individuata dal D.M. Ambiente 7 Febbraio 2003 e modificata dal D.M. Ambiente 3 Agosto 2005.

L'attività identificata con il Codice IPPC 5.3, costituita da un impianto di trattamento acqua di falda articolato in tre moduli (TAF1, TAF2, TAF3), è finalizzata alla Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) dell'area dello stabilimento di proprietà della società Syndial S.p.A., imposta dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del D.Lgs. 152/06 (ex DM 471/99), a seguito dell'accertamento, formalizzato nella conferenza di servizi tenutasi il 22 giugno 2004 presso il Ministero dell'Ambiente, della contaminazione della falda sottostante lo stabilimento stesso.

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Porto Torres con Ordinanza Sindacale n. 24 dell'11/12/2012 reiterata con Ordinanza n. 31 dell'11/12/2013, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, in deroga agli artt. 208 e 187 della stessa norma, ha imposto la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto di Trattamento Acque di Falda denominato TAF4 finalizzato a potenziare e ottimizzare MISE dell'area dello stabilimento di proprietà della società Syndial S.p.A.
- L'impianto TAF4, assieme a quelli denominati TAF1, TAF2 e TAF3, è ricompreso nel Progetto Operativo di Bonifica della falda presentato in data 29/05/2013 dalla società Syndial S.p.A. e lo stesso progetto è stato ritenuto approvabile con prescrizioni, da ultimo, dalla Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi il 17/12/2013 presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, le cui conclusioni sono state

adottate dal Decreto Direttoriale prot. n. 0058853/TRI del 19/12/2013 (Concernente il provvedimento di adozione delle determinazioni conclusive della CdS decisoria relativa al SIN Aree Industriali di Porto Torres del 17.12.2013).

- Il Servizio S.A.V.I. della Regione Autonoma della Sardegna (RAS), con nota n. prot. 27924 del 13/12/2013, ha ritenuto non doversi applicare all'impianto TAF4 le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale, precedentemente attivate per i moduli TAF1, TAF2, TAF3 autorizzati in AIA.
- Poiché la Società, vista l'imminente scadenza della validità dell'ordinanza, ha manifestato l'intenzione di procedere con la richiesta di autorizzazione ordinaria, l'Amministrazione Provinciale ha richiesto con nota prot. n. 9606 del 19/03/2014, indirizzata alla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente, parere in merito alla procedura amministrativa più corretta per dotare l'impianto TAF4 della specifica autorizzazione settoriale. La richiesta è stata reiterata con nota prot. n. 16028 del 12/05/2014.
- L'Amministrazione Provinciale con nota prot. n. 11471 del 02/04/2014 ha sottoposto il quesito di cui al punto precedente alla Regione Autonoma della Sardegna Servizi SAVI e TAT dell'Assessorato Difesa dell'Ambiente della RAS.

VISTA l'istanza prot. TAF/1/2014 di modifica non sostanziale depositata in data 23/04/2014 e acquisita al prot. n. 14135 del 23/04/2014, con cui l'ing. Salvatore Terrana, in qualità di Gestore e Procuratore legale della Società Syndial S.p.A, ha richiesto, ai sensi dell'art. 29-novies del D.lgs 12/2006 e ss.mm.ii, l'aggiornamento dell'AIA n.1 del 24/10/2011.

CONSIDERATO CHE la richiesta di aggiornamento di cui sopra prevede:

- l'esercizio di una nuova sezione di trattamento denominata "TAF 4"
- la variazione del regime degli scarichi idrici in uscita dai moduli di trattamento TAF1, TAF2, TAF3, TAF4, attualmente recapitati direttamente al depuratore gestito dal Consorzio Industriale Provinciale a seguito dell'inserimento di un impianto modulare di produzione Acqua Demineralizzata, tecnicamente connesso, di proprietà della Società Simam S.p.A, gestore qualificato per conto della Società Syndial, e l'attivazione di un nuovo scarico parziale (denominato S-rigetto) con titolarità Syndial.

VISTO CHE i Servizi SAVI e TAT hanno dato riscontro alla richiesta prot. n. 11471 del 02/04/2014 dell'Amministrazione Provinciale con nota prot. n. 9389 del 30/04/2014 in cui si precisa che la modifica, ai sensi della Circolare regionale IPPC del 22.09.2009, "si configura come non sostanziale in quanto non ricompresa nelle ipotesi di modifica sostanziale" e si evidenzia che "la gestione dell'impianto TAF4 debba essere ricompresa nell'AIA n. 1/2011 in quanto rientrerebbe nella definizione di "attività connessa" ai sensi della Circolare IPPC ministeriale del 13.07.2004".

PRESO ATTO della nota prot. DVA-2014-0015518 del 22/05/2014 indirizzata alla Direzione Generale Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche e per conoscenza all'Amministrazione Provinciale, con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero, quale contributo a definire gli opportuni indirizzi alla Provincia, ha ritenuto che "la situazione rappresentata parrebbe escludere la necessità di ricomprendere l'autorizzazione dell'impianto TAF4 in un provvedimento di autorizzazione integrata ambientale poiché [...] tale impianto non tratta rifiuti, ne reflui industriali, ne risulta tecnicamente connesso ad alcuna installazione soggetta ad AIA".

CONSIDERATO CHE:

- E' parallelamente aperto il procedimento di aggiornamento dell'AIA n. 01 del

Amministrazione Provinciale Di Sassari, Settore VIII Ambiente - Agricoltura - Piazza D'Italia 31, 07100 - Sassari

☎ Telefono 079 2069 000 ☎ Fax 079 2069 418 ✉ Email protocollo@pec.provincia.sassari.it 3/13

24/10/2011 relativo alla modifica impiantistica dei moduli TAF1, TAF2 e TAF3 richiesta dalla Società Syndial S.p.A con nota prot. SY_PT_TAF/2012/042/lz del 13/07/2012. Nell'ambito di tale procedimento la Società Syndial ha richiesto di modificare l'art. 6 dell'AIA riducendo le percentuali di abbattimento prescritte dallo stesso articolo.

- La richiesta è stata oggetto di discussione nell'incontro tecnico tenutosi il 28/03/2014 (convocato con nota prot. n. 9920 del 21/03/2014) a cui hanno partecipato oltre alla Società RAS, ARPAS e Comune di Porto Torres.
- A seguito dell'incontro di cui al punto precedente l'Amministrazione Provinciale, con nota prot. 13091 del 15/04/2014, ha invitato la Società a proporre *"un intervallo di tolleranza per le percentuali di abbattimento che tenga conto delle possibili fasi critiche e della variabilità legata ai carichi in ingresso e/o intrinseca alle verifiche stesse da sottoporre alla valutazione degli enti"*.
- La Società Syndial con nota acquisita al prot. n. 20372 dell'11/06/2014 ha inviato la sua proposta di un *"intervallo di tolleranza per le percentuali di abbattimento"* richiesta con nota prot. 13091 del 15/04/2014.

VISTA la nota prot. SY_PT_TAF/2014/014/ag del 31/03/2014 acquisita al prot. n. 11845 del 04/04/2014 con cui la Società Syndial ha inoltrato all'Amministrazione Provinciale la richiesta di stoccare nel Deposito Preliminare/Messa in Riserva autorizzato con l'AIA i rifiuti con CER 06.13.02*, 19.02.07* e 19.13.07* prodotti nell'impianto TAF4.

RICHIAMATA la nota prot. n. 13092 del 15/05/2014 con cui l'Amministrazione Provinciale, giudicando valutabili le richieste di cui al punto precedente, ha invitato la Società Syndial a fornire integrazioni.

VALUTATE le integrazioni (nota prot. SY_PT_TAF/2014/018/lz del 16/04/2014 acquisita al prot. n. 13853 del 22/04/2014) con cui la Società Syndial ha fornito le informazioni richieste con la nota prot. n. 13092 del 15/05/2014.

NELLE MORE dell'espressione del parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per la Tutela del territorio e delle Risorse Idriche richiesto con note prot. n. 9606 del 19/03/2014 e prot. n. 16028 del 12/05/2014.

CONSIDERATO CHE alla Regione Autonoma della Sardegna, in materia di autorizzazioni integrate ambientali, spettano compiti di indirizzo, regolamentazione e coordinamento, ai sensi dell'art. 22, c. 3, della L.R. n. 4 dell'11/5/2006.

VISTA la scadenza dell'ordinanza Sindacale.

CONSIDERATO che l'esercizio dell'Impianto TAF4 è finalizzato ad ottimizzare gli interventi di messa in sicurezza di emergenza.

RITENUTO che sia cautelativo per l'ambiente garantire il regolare funzionamento del Modulo TAF4.

RITENUTO che l'inserimento degli impianti di produzione Acqua Demineralizzata alimentati con le acque di falda trattate sia coerente con gli *"obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza"* richiamati dall'art. 243 - comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che l'impianto TAF4 è ricompreso nella MISE e nel Progetto di Bonifica della Falda del SIN di Porto Torres e che, ai fini delle bonifiche (come disciplinato dall'art. 243 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii), devono essere individuate ed adottate le migliori tecnologie disponibili per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

NELLE MORE

- Dell'emissione del Decreto di approvazione della variante al Progetto Operativo di

126

Bonifica, in premessa richiamato, che potrebbe recare elementi tecnici utili all'aggiornamento del provvedimento AIA n.1 del 24/10/2011.

- Della valutazione congiunta da parte degli Enti della proposta *di un intervallo di tolleranza per le percentuali di abbattimento* previste dall'art. 6 dell'AIA n.1 del 24/10/2011 acquisita al prot. n. 20372 dell'11/06/2014.

DISPONE

Di aggiornare il provvedimento di AIA n.1 del 24/10/2011, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 1 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, integrando l'autorizzazione all'esercizio del complesso IPPC, situato in località Zona Industriale La Marinella del Comune di Porto Torres e gestito dalla Società Syndial S.p.A, con l'esercizio del modulo di Trattamento Acqua di Falda denominato TAF4, ubicato nel medesimo sito e descritto nella documentazione prot. TAF/1/2014, acquisita al prot. n. 14135 del 23/04/2014.

Si considera attività tecnicamente connessa l'impianto modulare di produzione Acqua Demineralizzata di proprietà della Società Simam S.p.A, gestore qualificato per conto della Società Syndial, che comporterà una variazione del regime degli scarichi idrici parziali in uscita dai moduli di trattamento TAF1, TAF2, TAF3, TAF4 e l'attivazione di un nuovo scarico parziale (denominato S-rigetto) con titolarità Syndial.

Il quadro autorizzativo del provvedimento di AIA n.1 del 24/10/2011 è integrato con le seguenti nuove prescrizioni:

a) A seguito dell'art. 13 sono introdotti i seguenti quattro nuovi titoli con i relativi articoli:

TITOLO I-bis – ATTIVITÀ TRATTAMENTO ACQUE DI FALDA

(MODULO TAF4)

ART. 1-bis CARATTERISTICHE IMPIANTO TAF4

1. L'unità tecnica costituita dall'impianto di Trattamento delle Acque di Falda denominata TAF4, con potenzialità di 80 m³/h (corrispondenti a 700.800 m³/anno) dovrà essere dedicata al trattamento delle acque di falda edotte dal sistema di emungimento tecnicamente connesso costituito dai seguenti pozzi:

- 9 pozzi in configurazione Dual-Pump denominati RW04, RW05, RW06, RW11, RW13, RW16, RW18, RW25 e RW26;
- 6 pozzi della barriera idraulica denominati PS50, PS51, PS52, PS53, PS54 e PS55.

2. Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente e adottare le migliori tecnologie disponibili, il gestore dovrà garantire l'operatività e l'esercizio in perfetta efficienza dell'impianto in tutte le sue parti componenti, descritte nella documentazione prot. TAF/1/2014, e di seguito schematizzate:

- Sezione di pretrattamento mediante disoleazione a gravità ad altissima efficienza e decantazione
- Sezione di strippaggio con vapore e di condensazione
- Sezione di filtrazione a carboni attivi linea acqua
- Sezione di filtrazione a carboni attivi linea aria

- Sezioni ispessimento fanghi

3. Valutati i risultati della caratterizzazione del condensato ("fase acquosa" e "fase oleosa") originato nella colonna di stripping inviati con nota prot. SY_PT_TAF/2014/014/ag del 31/03/2014, la fase acquosa del condensato generato nel condensatore della sezione di stripping, diversamente da quanto descritto nella documentazione, non potrà essere ricircolata in testa alla colonna di stripping, ma dovrà essere inviata a smaltimento così come la fase oleosa.

4. Poiché il Gestore dichiara che la sezione di filtrazione a carboni attivi linea acqua a valle della colonna di stripping è normalmente by-passata ed è utilizzata solo in caso di manutenzione della colonna, a seguito dei risultati degli autocontrolli di cui al successivo articolo 6-bis, questa Amministrazione si riserva di prescriberne l'esercizio in continuo.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

ART. 2-bis PUNTO DI EMISSIONE IN ATMOSFERA AUTORIZZATO IMPIANTO TAF4

1. E' autorizzato il punto di emissione continuo identificato dalla sigla E1 TAF4, rappresentato nella *Planimetria emissioni in atmosfera* - allegato 4d, le cui caratteristiche sono riassunte nella Tabella 1bis

Tabella 1bis. Punto di emissione e sue caratteristiche

Sigla Identificativa punto di emissione (coord. geogr.)	Origine	Portata (Nm ³ /h)	Diametro (m)	Altezza (m)	Velocità di efflusso (m/s)	Temperatura (°C)	Impianto di abbattimento
E1 TAF4 N=4520559,78 E=1447324,92	Strippaggi o TAF 4	1000	0,25	10	6,2	25	adsorbimento su c.a.

c.a. = carboni attivi

2. Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dovrà essere verticale verso l'alto. L'altezza minima dei punti di emissione dovrà essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

3. I punti di emissione dovranno essere dotati di apposito bocchello di prelievo (con opportune chiusure) per l'effettuazione dei campionamenti. Dovrà essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, dalle norme UNI o UNI-EN, in particolare per quanto concerne l'identificazione, le caratteristiche, il posizionamento delle prese di campionamento che devono essere raggiungibili dagli Organi di controllo attraverso sistemi di accesso a norma di Legge in materia di sicurezza.

4. La sostituzione dei filtri a carboni attivi installati nel punto di emissione E1 TAF4 dovrà essere effettuata in modo tale da rispettare i limiti stabiliti nell'allegato 1, Parte V al D.Lgs 152/06 ss.mm.ii.

ART. 3-bis AUTOCONTROLLI IN ATMOSFERA E LIMITI DI EMISSIONE IMPIANTO TAF4

1. Il Gestore dovrà procedere mensilmente al controllo delle emissioni E1 TAF4. Su tali emissioni dovranno essere determinate, contestualmente portata e temperatura, nonché le sostanze inquinanti riportate nella tabella 2 del *Protocollo di Monitoraggio* di cui alle note SY_PT_TAF/2012 e SY_PT_TAF/2013/031/lz validato da ARPAS relativo alla Marcia Controllata

TAF1, TAF2, TAF3, utilizzando i metodi ivi riportati.

2. Dovranno essere rispettati i limiti stabiliti nell'allegato 1, Parte V al D.Lgs 152/06 ss. mm. ii.
3. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui al comma 2 dovrà avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 in base ai quali le emissioni si considereranno conformi ai valori limite se la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive, e riferita ad un ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera i valori limite di emissione.
4. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e i dati in formato elettronico elaborabile dovranno essere trasmessi, entro sessanta giorni dall'esecuzione dei campionamenti, a questa Amministrazione, al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, al Comune di Porto Torres e alla Regione Sardegna SAVI.

ART. 4-bis EMISSIONI DIFFUSE IMPIANTO TAF4

1. Dovranno essere presi tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione di polveri, quali ad esempio la minimizzazione dei tempi di sostituzione dei carboni attivi e di caricamento delle materie prime e la pulizia dell'area di impianto.

EMISSIONI IN ACQUA

ART. 5-BIS LIVELLI PRESTAZIONALI E PUNTI DI CONTROLLO ACQUE IMPIANTO TAF4

1. Considerato che l'impianto è dotato di una sezione a strippaggio a vapore che garantisce elevate efficienze di abbattimento, nelle more del Decreto di approvazione della variante al Progetto Operativo di Bonifica in premessa richiamato, nelle more della valutazione della proposta Syndial relativa all'individuazione di un intervallo di tolleranza per le percentuali di abbattimento che tenga conto delle possibili fasi critiche e della variabilità legata ai carichi in ingresso e/o intrinseca alle verifiche stesse, richiesta con nota prot. 13091 del 15/04/2014, nel rispetto dei principi enunciati nella normativa comunitaria e nazionale l'impianto TAF4 dovrà garantire un'elevata efficienza di rimozione degli inquinanti non inferiore al 99,9% per i composti organici aromatici totali e al 98,5% per i composti organici alogenati totali.
2. Al fine di consentire la valutazione delle efficienze rimozione di cui al comma 1, il Gestore dovrà fornire, a questa Amministrazione e all'ARPAS, i dati relativi ai tempi di residenza delle diverse sezioni dell'impianto TAF4, entro 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento.
3. Per consentire i controlli sulle acque dovranno essere installati e eserciti, in ingresso e in uscita all'impianto di trattamento acque di falda TAF4, sistemi in continuo di misurazione delle portate e sistemi di campionamento automatico in grado di effettuare prelievi sequenziali e di formare un campione medio composito sulle variazioni di portate. L'installazione dovrà essere realizzata entro 90 giorni dall'emissione del presente provvedimento.
4. I punti di campionamento, in ingresso e in uscita all'impianto di trattamento acque di falda TAF4, dovranno essere resi accessibili all'Autorità preposta al controllo e dovranno essere identificati e segnalati con apposita cartellonistica.
5. Le apparecchiature di cui al comma 3 dovranno essere tenute in perfetta efficienza ed eventuali malfunzionamenti dovranno essere trasmessi a quest'Ente, unitamente al cronoprogramma degli interventi di manutenzione e ripristino.
6. Il Gestore dell'impianto dovrà segnalare, entro 8 ore dall'avvenimento, al Gestore del

depuratore consortile del CIP-SS, al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, alla Amministrazione Provinciale e al Comune di Porto Torres ogni eventuale incidente, avaria od altro evento eccezionale che possa modificare qualitativamente e quantitativamente le caratteristiche delle acque in uscita al trattamento TAF4.

7. Il Gestore dell'impianto, entro 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento, dovrà trasmettere a questa Amministrazione l'Autorizzazione allo scarico delle acque in uscita al trattamento TAF4 rilasciata dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

ART. 6-bis AUTOCONTROLLI ACQUE IMPIANTO TAF4

1. Nei punti di campionamento di cui all'art.5-bis comma 2 dovrà essere eseguito con periodicità quindicinale il controllo dei parametri indicati nella tabella 1 del *Protocollo di Monitoraggio* di cui alle note SY_PT_TAF/2012 e SY_PT_TAF/2013/031/lz validato da ARPAS relativo alla Marcia Controllata TAF1, TAF2, TAF3, utilizzando i metodi ivi riportati.

2. Per la determinazione dei parametri di cui al punto 1 si dovrà ricorrere ad un campionamento medio composito nelle tre ore per tutti i parametri, fatta eccezione per i composti volatili. Per questi ultimi dovranno essere effettuati tre campionamenti istantanei nell'arco delle tre ore da analizzare separatamente e, nei rapporti di prova, dovranno essere riportati i risultati delle analisi dei singoli campionamenti e il valore medio-ponderato sulla base delle portate registrate.

3. I certificati analitici relativi agli autocontrolli e i dati in formato elettronico elaborabile dovranno essere trasmessi, entro sessanta giorni dall'esecuzione dei campionamenti, a questa Amministrazione, al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, al Comune di Porto Torres e alla Regione Sardegna SAVI.

EMISSIONI NEL SUOLO

ART. 7-bis CONTROLLO DEGLI SPANDIMENTI AL SUOLO E MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI IMPIANTO TAF4

1. Dovrà essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dell'area di impianto e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.

2. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione dovranno essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, dovrà essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.

4. La società dovrà segnalare tempestivamente agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

EMISSIONI SONORE

ART. 8-bis RISPETTO DELLA NORMATIVA IN CAMPO ACUSTICO

1. In assenza di una classificazione acustica del territorio comunale, dovranno essere rispettati i limiti di immissione previsti dal DPCM 14/11/97 per la "Zona esclusivamente industriale", nella quale l'area dello stabilimento Syndial ricade in base al P.R.G. del Comune di Porto Torres vigente.

2. Nel caso di modifiche all'impianto che determinino un aumento delle emissioni sonore dovrà essere effettuata una nuova previsione/valutazione di impatto acustico.

GESTIONE RIFIUTI TAF4

ART. 9-bis RIFIUTI PRODOTTI IMPIANTO TAF4

1. I rifiuti prodotti nelle diverse sezioni impiantistiche dell'impianto TAF4, riportati nella seguente Tabella 2bis assieme alla loro classificazione e modalità di gestione, tenuto conto della variabilità delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque di falda da trattare, in qualunque stato fisico, andranno periodicamente caratterizzati secondo quanto previsto dalla vigente normativa D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Tabella 2bis. Rifiuti prodotti e loro modalità di gestione

Codice C.E.R.	Descrizione	Origine rifiuto	Modalità di gestione (All. B e All. C parte IV D.lgs 152/06)
19.02.07*	Oli e concentrati prodotti da processi di separazione	Disoleatore	Serbatoio TK-4201 e successivamente D15/R13 "TK2/TK4"
06.13.02*	Carbone attivato esaurito (tranne 06.07.02)	Sezioni di filtrazione linea acqua e linea aria	D15/R13 "Area 2"
19.13.06	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.05	Sezione di decantazione e disoleazione	Deposito temporaneo "rifiuti solidi" e successivamente D1
19.13.05*	Fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contenenti sostanze pericolose	Sezione di decantazione e disoleazione	Deposito temporaneo "rifiuti solidi" e successivamente D1
19.13.07*	Rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dal risanamento delle acque di falda	Condensato sezione strippaggio	Serbatoio TK-4201 e successivamente D15/R13 "TK2/TK4"
15.01.02	Imballaggi in plastica	Big Bags lacerati contenenti carboni attivi	Deposito temporaneo "rifiuti solidi" e successivamente D1

ART. 10-bis GESTIONE RIFIUTI IMPIANTO TAF4

1. Lo stoccaggio dei rifiuti liquidi di cui sopra, classificati con CER 19.02.07* e CER 19.13.07*, potrà essere attuato mediante operazioni di deposito preliminare/messa in riserva nei serbatoi "TK2/TK4" per i rifiuti liquidi di cui al Titolo II - ATTIVITA' DI STOCCAGGIO RIFIUTI del provvedimento di AIA n.1 del 24/10/2011 e dovrà essere conforme a quanto ivi prescritto.

2. Lo stoccaggio dei rifiuti solidi di cui sopra classificati con CER 06.13.02* potrà essere attuato mediante operazioni di deposito preliminare/messa in riserva nel Capannone coperto "AREA

2" per i rifiuti solidi di cui al Titolo II - ATTIVITA' DI STOCCAGGIO RIFIUTI del provvedimento di AIA n.1 del 24/10/2011 e dovrà essere conforme a quanto ivi prescritto.

ART. 11-bis DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI IMPIANTO TAF4

1. Per la gestione dei rifiuti in regime di deposito temporaneo dovranno essere rispettate le condizioni di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. In caso contrario, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente.
2. Il deposito temporaneo rifiuti solidi dovrà essere attuato nell'area indicata nella planimetria di cui all'allegato 2E REV. del 30/09/2010 denominata "Deposito temporaneo rifiuti solidi" per i rifiuti solidi.
3. Le aree destinate al deposito temporaneo dovranno essere suddivise in singole zone di stoccaggio per categorie omogenee di rifiuti e dotate delle caratteristiche di cui all'art. 17 del provvedimento di AIA n.1 del 24/10/2011.
4. I cassoni scarrabili utilizzati per i fanghi dovranno essere provvisti di chiusure atte ad evitare ogni forma di contaminazione e di dispositivi tali da rendere sicure e agevoli le operazioni di movimentazione.
5. La movimentazione e l'imballaggio dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche e conformemente alle disposizioni relative al loro trasporto.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE IMPIANTO TAF4

ART. 12-bis GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO TAF4

1. L'esercizio dell'impianto TAF4 dovrà essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti fissati nell'art. 3 bis, comma 2, relativamente alle emissioni in atmosfera e le efficienze di rimozione di cui all'art. 5-bis, comma 1, relativamente alle emissioni in acqua.
2. Le operazioni di manutenzione parziale e totale dell'impianto in tutte le sue componenti dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza delle stesse.
3. Eventuali malfunzionamenti dell'impianto TAF4 dovranno essere comunicati a quest'Ente, unitamente al cronoprogramma degli interventi di manutenzione e ripristino.
4. Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di adeguamento tecnico per i quali sia necessaria la fermata degli impianti o parte di essi, potranno essere realizzati mediante l'utilizzo di impianti mobili che garantiscano potenzialità di trattamento ed efficienza di rimozione degli inquinanti non inferiori a quelle degli impianti autorizzati. Le caratteristiche tecniche dei suddetti impianti mobili dovranno essere preventivamente sottoposte alla valutazione di questa Amministrazione, con le modalità ed il procedimento di cui all'art. 208, comma 15, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i

ART. 13-bis REGISTRI IMPIANTO TAF4

1. Dovrà essere predisposto un apposito registro cartaceo degli interventi sull'impianto in tutte le sue componenti, con pagine numerate e firmate dal Responsabile Tecnico, in cui annotare:
 - interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e relativa data;

- data e ora di guasti, malfunzionamenti, interruzioni di funzionamento degli impianti, con indicazione dei tempi d'arresto e delle cause, come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006;
- date di sostituzione dei filtri a carboni attivi per la linea acqua e relativi al sistema di abbattimento del punto di emissione identificato dalle sigle E1 TAF4.

2. Dovrà essere predisposto un apposito registro in formato digitale contenente:

- quantitativi giornalieri di acqua di falda trattata;
- risultati dei controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione, con allegati i certificati analitici, nonché le caratteristiche di marcia dell'impianto nel corso dei prelievi

detto registro dovrà essere stampato e vidimato mensilmente dal Responsabile Tecnico dell'impianto.

3. I registri di cui al comma 1 e al comma 2 dovranno essere resi disponibili ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dagli Organi di controllo.

TITOLO I-ter – ATTIVITÀ TECNICAMENTE CONNESSA

(IMPIANTO MODULARE PRODUZIONE ACQUA DEMINERALIZZATA)

ART. 1-ter TRASMISSIONE CONTRATTO, COMUNICAZIONE ACQUISIZIONE IMPIANTO MODULARE PRODUZIONE ACQUA DEMINERALIZZATA E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

1. Poiché l'impianto modulare di produzione Acqua Demineralizzata, costituito da due linee della capacità produttiva di 100 m³/h di acqua demi, di proprietà della Società Simam S.p.A, gestore qualificato per conto della Società Syndial, verrà acquisito dalla Società Syndial attivando le opzioni contrattuali previste (a 12 mesi o a 24 mesi), anche al fine di chiarire le rispettive responsabilità, si richiede al Gestore la trasmissione del contratto stipulato fra le due Società.

2. Al fine di consentire l'aggiornamento del provvedimento di AIA, il Gestore, novanta giorni prima dell'acquisizione dell'impianto di cui al comma 1, dovrà darne comunicazione a questa Amministrazione e dovrà integrare la documentazione già inviata con una relazione tecnica relativa alla gestione dell'impianto comprensiva anche della gestione dei rifiuti prodotti, inizialmente gestiti dalla Società Simam S.p.A.

3. Ritenuto che, ai fini degli "obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza" richiamati dall'art. 243 - comma 1 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., gli impianti di produzione Acqua Demineralizzata debbano essere alimentati in via prioritaria con acque in uscita dal trattamento acqua di falda, laddove tecnicamente possibile, e considerato, invece, che nella documentazione prot. TAF/1/2014 si dichiara che le acque trattate dai moduli di trattamento acque di falda in ingresso all'impianto potranno essere integrate con un massimo di 100 m³/h di acqua grezza, con conseguente incremento della portata dello scarico finale al Depuratore Consortile, in capo alla Società Syndial, il Gestore dovrà inviare una relazione tecnica che motivi la necessità dell'utilizzo di tali volumi di acqua grezza.

ART. 2-ter SCARICO PARZIALE IMPIANTO MODULARE PRODUZIONE ACQUA DEMINERALIZZATA

1. Lo scarico parziale dell'impianto modulare di produzione Acqua Demineralizzata, denominato S-rigetto e con Coordinate Gauss Boaga (x - y): 1447226.1982 - 4519782.9918, in capo alla Società Syndial, dovrà essere dotato di pozzetto di ispezione e prelievo facilmente accessibile, tale da consentire l'agevole svolgimento delle attività di controllo. Detto punto dovrà essere identificato e segnalato con apposita cartellonistica.
2. Nel punto di campionamento identificato con la sigla S-rigetto dovrà essere eseguito, con periodicità quindicinale, il controllo dei parametri indicati nella tabella 1 del *Protocollo di Monitoraggio* di cui alle note SY_PT_TAF/2012 e SY_PT_TAF/2013/031/lz validato da ARPAS relativo alla Marcia Controllata TAF1, TAF2, TAF3, utilizzando i metodi ivi riportati. La frequenza degli autocontrolli e il set analitico potranno essere modificate a seguito della valutazione dei risultati degli autocontrolli.
3. Per la determinazione dei parametri di cui alla al comma precedente si dovrà ricorrere ad un campionamento medio composito nelle tre ore per tutti i parametri, fatta eccezione per i composti volatili. Per questi ultimi dovranno essere effettuati tre campionamenti istantanei nell'arco delle tre ore da analizzare separatamente e, nei rapporti di prova, dovranno essere riportati i risultati delle analisi dei singoli campionamenti e il valore medio-ponderato sulla base delle portate registrate.
4. Per consentire i controlli sulle acque di cui al comma 2 dovrà essere installato e esercito, in corrispondenza dello scarico S-rigetto un sistema in continuo di misurazione delle portate e un sistema di campionamento automatico in grado di effettuare prelievi sequenziali e di formare un campione medio composito sulle variazioni di portate. L'installazione dovrà essere essere realizzata entro 90 giorni dall'emissione del presente provvedimento.
5. I certificati analitici relativi agli autocontrolli di cui al comma 2 e i dati in formato elettronico elaborabile dovranno essere trasmessi, entro sessanta giorni dall'esecuzione dei campionamenti, a questa Amministrazione, al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, al Comune di Porto Torres e alla Regione Sardegna SAVI
6. Una volta acquisiti e valutati i risultati degli autocontrolli, sarà facoltà dell'Amministrazione Provinciale richiedere la predisposizione di un sistema di abbattimento per le sostanze pericolose di cui all'art. 2 della Delibera R.A.S. 10 dicembre 2008, n. 69/25, "Disciplina degli scarichi di acque reflue", prima del collettamento alla rete consortile o richiedere che lo scarico sia tenuto separato e disciplinato come rifiuto.
7. Il Gestore dell'impianto, non appena acquisita, dovrà trasmettere a questa Amministrazione l'Autorizzazione allo scarico delle acque in uscita dall'impianto modulare di produzione Acqua Demineralizzata rilasciata dal Consorzio Industriale Provinciale di Sassari.

TITOLO I-quater - ATTIVITÀ TECNICAMENTE CONNESSA

(SISTEMA RECUPERO SURNATANTE E SISTEMA DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE DI FALDA)

ART. 1-quater TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

1. Dovrà essere trasmessa entro 30 giorni dall'emissione del presente provvedimento una relazione tecnica dettagliata che descriva la gestione del sistema di emungimento tecnicamente connesso, corredata da una planimetria in scala adeguata.

Di stabilire che sono da applicarsi anche all'impianto TAF4 e alla gestione dello scarico S-rigetto dell'Impianto Modulare Produzione Acqua Demineralizzata le prescrizioni del TITOLO III-DISPOSIZIONI COMUNI previste dai seguenti articoli: art.23 , art.24, art.25, art.26, art.27, art.28 , art.29, art.31, art.32, art.33 , art.35, art.36

Di stabilire che, per quanto non espressamente previsto nel presente aggiornamento, rimangono invariate le prescrizioni dell'AIA n.01 del 24/10/2011, a meno di quelle modificate dalle disposizioni prot. n 12414 del 10 aprile 2013 e prot. n 22050 del 25/06/2014 e dalla nota prot.n. 13092 del 15/04/2014.

Nei confronti del presente provvedimento potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR Sardegna entro 60 giorni dall'avvenuta notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE

Ing. Antonio Zara

